Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) GRECO	Presidente
(RM) PROTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) ACCETTELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GULLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) COEN	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ROBERTO COEN

Seduta del 21/09/2021

FATTO

In data 08/10/2014, parte ricorrente stipulava con l'intermediario un contratto di finanziamento, assistito da polizza assicurativa, per l'importo complessivo lordo di € 29.820,00 rimborsabile con cessione del quinto della pensione in 84 rate, pari ad € 355,00 ciascuna.
Il finanziamento veniva anticipatamente estinto nel mese di agosto 2017, in corrispondenza della rata n. 34 di ammortamento.
In considerazione dell'esito negativo del reclamo esperito in data 28/12/2020, parte ricorrente si rivolgeva all'A.B.F. in data 29/03/2021 per ottenere il rimborso dell'importo complessivo di € 798,75 a titolo di commissioni finanziamento, quale equo rimborso degli oneri a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento, ex art. 125 sexies TUB, oltre spese legali, quantificate in € 500,00.
Si costituiva ritualmente l'intermediario, il quale respingeva le richieste di parte ricorrente eccependo, nel rito, l'irricevibilità del ricorso in oggetto per mancanza dell'autenticazione della firma di parte ricorrente sulla procura prodotta in sede di reclamo, e, nel merito: a) la non rimborsabilità delle commissioni richieste dal ricorrente, dal momento che, così come specificato chiaramente nel modulo SECCI, corrisponde ai compensi fissi per attività di promozione e collocamento della rete distributiva, che non rientrano nella disponibilità della banca in quanto integralmente corrisposte all'agente/mediatore; b) l'inapplicabilità nell'ordinamento italiano della sentenza Lexitor della Corte di Giustizia UE in quanto resa

in relazione a fattispecie non sorta nell'ordinamento italiano, oltre che esser dotata di una mera "efficacia verticale", con la conseguenza che l'art. 125 – sexies del T.U.B. dovrà continuare ad essere interpretato nel modo in cui veniva interpretato precedentemente, e cioè nel senso che i costi up front non devono formare oggetto di rimborso in caso di estinzione anticipata; c) l'avvenuto rimborso di € 86,50 a titolo di spese di amministrazione; d) la non rimborsabilità delle spese di assistenza tecnica.
L'intermediario chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso.

DIRITTO

In via pregiudiziale, l'intermediario resistente eccepisce l'inammissibilità del ricorso assumendo che, poiché la procura allegata al reclamo non reca la firma c.d. per autentica del rappresentante volontario, detto reclamo di fatto sarebbe tamquam non esset (perché proposto da un rappresentante privo di potere rappresentativo) e, conseguentemente, il ricorso sarebbe inammissibile.
Al riguardo si rammenta che il procedimento innanzi all'ABF è privo di formalità e che, in ogni caso, l'art. 83 cod. proc. civ. attribuisce all'avvocato la veste di pubblico ufficiale e il potere di autenticare la procura – del quale all'evidenza è di regola sprovvisto – limitatamente ai casi in cui la procura sia apposta a margine o in calce a un numerus clausus di atti processuali. Di norma, ossia al di fuori della fattispecie ex art. 83 cod. proc. civ. (o, meglio, degli atti processuali ivi indicati), l'avvocato è privo del potere di autenticare le sottoscrizioni del proprio assistito. In questa prospettiva, non è possibile ipotizzare un potere di autentica del rappresentante volontario – quand'anche si tratti di un avvocato – con riferimento alla procura allegata a un atto di reclamo. D'altro canto, la legge richiede solo in determinati casi che la procura (rectius, l'atto di conferimento di un mandato) rivesta la forma della scrittura privata autenticata, e tra tali atti non rientra la formulazione di un reclamo a un intermediario finanziario a norma delle 'Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari'.
Nel merito, come è noto, ai sensi dell'art. 125 *sexies* t.u.b., il consumatore ha diritto alla riduzione delle componenti *recurring* del costo totale del credito.
Sia per quanto riguarda i costi *recurring*, che per quelli *up-front*, il criterio di quantificazione del conseguente rimborso può essere determinato da un'apposita clausola contrattuale, purché esso sia agevolmente comprensibile al consumatore e risponda a un principio di (relativa) proporzionalità.
In mancanza di tale clausola contrattuale, i costi *recurring* devono essere ridotti secondo il criterio di competenza economica (*pro rata temporis*).
La domanda di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta quando, in applicazione dei principi di diritto che sono stati elaborati da questo Arbitro in materia di CQS, il ricorso possa essere proposto sulla base di semplici conteggi aritmetici, sempre che non si rinvenga un atteggiamento particolarmente ostile e ostruzionistico da parte dell'intermediario.
Dunque, alla luce di tutto quanto premesso in fatto e in diritto si deve concludere per l'accoglimento delle richieste della parte ricorrente secondo quanto riportato nella seguente tabella:
secondo quanto riportato nella seguente tabella:

###

durata del finanziamento	84
rate scadute	34
rate residue	*50*

TAN	*9,74%*

	% restituzioni
- in proporzione lineare	*59,52%*
- in proporzione alla quota interessi	*38,83%*

n/c		importo	restituzioni: in proporzione lineare	restituzioni: in proporzione agli interessi	restituzioni: criterio contrattuale	rimborsi	tot ristoro
○	commissioni finanz. *(recurring)*	€ 1.341,90	€ 798,75 ●	*€ 521,04* ○	○		€ 798,75
○			€ 0,00 ○	€ 0,00 ○	●		
○			€ 0,00 ○	€ 0,00 ●	○		
○			€ 0,00 ○	€ 0,00 ●	○		
○			€ 0,00 ○	€ 0,00 ○	●		
●			€ 0,00 ○	€ 0,00 ○	○		
	rimborsi senza imputazione						

tot rimborsi ancora dovuti	**€ 798,75**

La tabella infra riportata è stata elaborata in base alle più recenti posizioni condivise da tutti i Collegi in tema di rimborso degli oneri non goduti in caso di estinzione anticipata di un finanziamento di credito al consumo secondo le quali gli oneri *recurring* vanno rimborsati secondo il criterio *pro quota.*

Nel decidere, si fa riferimento alle indicazioni contenute nella decisione n. 7357 del 17/03/2021 del Collegio di Roma, che, prendendo in considerazione la medesima fattispecie contrattuale oggetto del presente ricorso, ha ritenuto recurring le commissioni del finanziatore ed escluso la rimborsabilità di oneri erariali «tenuto conto che si tratta di adempimenti imposti dalla legge e che non sono diretti a remunerare l'intermediario né sono quantificati da quest'ultimo».

Il risultato coincide con quanto richiesto dal ricorrente (€ 798,75), perché quest'ultimo ha correttamente utilizzato il criterio proporzionale lineare per calcolare l'importo di una voce di costo di tipo recurring.

All'accoglimento del ricorso nei termini sopra indicati, consegue la corresponsione degli interessi legali dalla data del reclamo.

Ai sensi delle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, gli importi indicati nel dispositivo della presente decisione sono arrotondati all'unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 799,00 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto.
Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle

spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FERNANDO GRECO